



Sent. n. 379/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele Oricchio	Presidente
Eugenio Musumeci	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità erariale iscritto al n. 74226 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di Manzo Donatina, nata il 7.8.1969 a Serino (AV) e ivi residente alla via Giffoni Valle Piana n. 12 (MNZDTN69M47I630S), rappresentata e difesa dall'avv. Francescantonio Maffettone (MFFFNC86H07I073P), domiciliata presso il suo studio in Avellino alla via Modestino Del Gaizo n. 52 (francescantonio.maffettone@avvocatiavellinopec.it).

Visti l'atto di citazione e gli atti tutti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 6.6.2024, con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Alessandra Polese, il relatore Michele Minichini, il rappresentante del Pubblico Ministero SPG Gaetano Gigliano e l'avv.

Francescantonio Maffettone per la ricorrente.

Fatto

1. Con atto di citazione depositato in data 5 febbraio 2024 e ritualmente notificato il 6 febbraio 2024, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio Manzo Donatina chiedendo nei suoi confronti la condanna al risarcimento dei danni erariali quantificati nella complessiva somma di € 21.399,91, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime a favore dello Stato, in conseguenza della prospettata indebita percezione del reddito di cittadinanza a seguito della violazione degli obblighi prescritti dal Decreto legge n. 4 del 28.1.2019, convertito nella legge n. 26 del 28.3.2019.

1.1. La vicenda traeva origine dalla segnalazione del 6.5.2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, nella quale si rappresentava che in base alle indagini svolte dai Carabinieri di Solofra la convenuta aveva omesso di indicare fra i componenti del nucleo familiare il marito Ingino Massimiliano, titolare di una serie di unità immobiliari e terreni, e il figlio maggiorenne Ingino Benito, nonché per aver omesso di comunicare di essere stata sottoposta a misura cautelare personale dal 20.8.2021.

Con le istanze del 30.4.2019, del 28.2.2020 e del 23.12.2020 tese alla concessione del reddito di cittadinanza, la convenuta ometteva di

rappresentare i suddetti dati nella Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prodromica alla definizione dell'Isee (indicatore della situazione economica equivalente), fornendo così una rappresentazione non veritiera della propria situazione patrimoniale con l'asserita finalità di accedere al beneficio in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 2 del Decreto legge n. 4 del 28.1.2019.

2. Nella fase preprocessuale, il Requirente con invito a fornire deduzioni ritualmente notificato il 15.12.2023, chiedeva alla convenuta, ai sensi dell'art. 67 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174), di dedurre avverso le contestazioni ad essa formulate; nonostante le deduzioni la Procura considerava sussistenti tutte le componenti strutturali dell'illecito erariale.

3. Con la comparsa di costituzione del 14.5.2024 parte convenuta eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice contabile richiamando i precedenti di questa Sezione. Nel merito contestava le pretese attoree in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo in considerazione della separazione di fatto della convenuta da Ingino Massimiliano. In via subordinata chiedeva la riduzione dell'addebito.

4. Nella pubblica udienza del 6 giugno 2024 la Procura erariale, nel riportarsi all'atto di citazione, contestava in particolare quanto affermato dalla convenuta in ordine alla separazione di fatto; la difesa della Manzo ribadiva quanto rappresentato nella memoria di

costituzione in punto di carenza di giurisdizione della Corte dei conti e nel merito rilevava la sussistenza di un verbale di conciliazione quale elemento di prova della separazione di fatto dei coniugi.

La causa veniva quindi trattenuta per la presente decisione.

Diritto

1. La controversia in esame ha ad oggetto un'ipotesi di danno erariale derivante dalla percezione del c.d. reddito di cittadinanza concesso sulla base di dichiarazioni mendaci.

2. In via pregiudiziale va vagliata l'eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice, così come sollevata dalla difesa della convenuta.

Ebbene, diversamente da quanto statuito dalla decisione della Seconda sezione centrale d'Appello sent. 28.10.2022 n. 468 che ha affermato la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di reddito di cittadinanza, si ritiene di confermare il consolidato orientamento di questa Sezione che considera in tale ambito sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario e non del Giudice contabile, come affermato sia nel 2020 e nel 2021 con una serie di sentenze (sent. 2.10.2020 n. 439, sentt. 12.4.2021 n.ri 335, 336, 334, sent. 15.4.2021 n. 367, sent. 16.4.2021 n. 382, sent. 20.5.2021 n. 505, sentt. 8.6.2021 n.ri 677 e 678, sent. 2.7.2021 n. 789, sent. 30.9.2021 n. 950) sia di recente con le sentenze 10.1.2024 n. 14, 30.1.2024 n. 46, 6.2.2024 n. 62, 15.2.2024 n. 86, che qui si intende richiamare anche ai fini della

motivazione della presente decisione ex art. 39 comma 2 lett. d del c.g.c. ed ex art. 17 comma 1 delle norme di attuazione del c.g.c.

Il Collegio ritiene dirimente in tal senso, la mancanza del c.d. rapporto di servizio “funzionale” tra il percettore del reddito di cittadinanza e l’amministrazione erogatrice del beneficio.

Al riguardo la ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione afferma che, per fondare la giurisdizione contabile il requisito del rapporto di servizio tra Amministrazione danneggiata e soggetto danneggiante va valutato in senso ampio, sussistendo ogni qualvolta un soggetto, pubblico o privato, sia vincolato alla “gestione di pubblico denaro” secondo un “programma imposto dalla pubblica amministrazione” (Cass. civ., Sez. Unite, ord. 1 marzo 2006 n. 4511, sent. 20 ottobre 2006 n. 22513, sent. 16.5.2019 n. 13245, ord. 10 maggio 2023 n. 12664).

L’esistenza di un rapporto di servizio è stata, quindi, affermata ogni qual volta si instauri una relazione funzionale con la pubblica amministrazione caratterizzata dall’inserimento del soggetto privato esterno nell’iter procedimentale della pubblica amministrazione come compartecipe dell’attività a fini pubblici (Cass. civ., Sez. Un. 26 febbraio 2004 n. 3899), “essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all’attività dell’amministrazione pubblica ed essendo altresì irrilevante che tale soggetto sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata” (Cass. civ., Sez. Unite, sent. 31 gennaio

2008 n. 2289, sent. 5 giugno 2008 n. 14825, sent. 14 gennaio 2015 n. 473).

In sostanza il rapporto di servizio, che radica la giurisdizione di questa Corte, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il privato estraneo alla Pubblica Amministrazione risulti assoggettato all'osservanza di un programma amministrativo, con inserimento funzionalmente nell'iter procedimentale pubblicistico e con il compito di porre in essere, in luogo della stessa Amministrazione, un'attività tesa al perseguimento di una specifica finalità di interesse generale (Cass. Civ., Sez. Un., sent. nn. 3899/2004, 22513/2006, 14825/2008, 473/2015).

Devono pertanto sussistere contestualmente tre requisiti: a) la provenienza pubblica delle risorse erogate; b) un vincolo funzionale di destinazione delle stesse a un puntuale scopo pubblicistico con annessa attività gestoria; c) un obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente in relazione alle somme ricevute.

Quindi, la natura pubblicistica del denaro non risulta sufficiente per radicare la giurisdizione contabile, essendo anche necessaria la gestione delle risorse pubbliche secondo un determinato programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, nonchè che il soggetto fruitore delle stesse sia anche investito del compito di porre in essere le attività in vece dell'Amministrazione (Cass. civ., Sez. Unite, ord. 14 settembre 2017 n. 21297).

Così sintetizzato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, l'art. 1 del Decreto legge 28.1.2019 n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) definisce il reddito di cittadinanza *“quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”*. Gli articoli successivi del DL individuano poi la platea di beneficiari, l'entità del beneficio e gli obblighi e le condizioni (art. 4 del DL n. 4/2019 patto per il lavoro e patto per l'inclusione) per il mantenimento della provvidenza.

Ebbene, anche se il legislatore fornisce una definizione ampia della misura in oggetto, la stessa assume una conformazione in via prioritaria di carattere assistenziale, non conferendo al destinatario alcuna gestione di risorse pubbliche, essendo le stesse prive di vincolo di destinazione.

Come precisato dalle pronunce di questa Sezione in materia, il reddito di cittadinanza è qualificabile come pubblico sussidio in quanto volto al supporto economico dei ceti meno abbienti, mentre la finalità di inserimento al lavoro, peraltro non dipendente esclusivamente dalla

condotta del percettore, “resta un obiettivo esterno di politica legislativa, che si aggiunge a quello di contrasto alla povertà e al disagio sociale che connota in maniera assorbente la suddetta misura economica, per esplicita ammissione degli stessi ideatori”.

Tale assunto è rafforzato dal fatto che manca il vincolo di destinazione delle risorse pubbliche nonché l'obbligo di rendicontazione, configurandosi così più un aiuto o sostegno di carattere provvisorio, in attesa dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Quanto affermato porta a escludere l'esistenza tra la convenuta e la Pubblica amministrazione di un collegamento funzionale per la realizzazione di un pubblico interesse, in quanto il privato non risulta compartecipe fattivo di un programma di attività definito dalla Pa per la realizzazione di detto interesse (Cass. civ., Sez. Unite, sent. 9.9.2008 n. 22652, sent. 5.5.2011 n. 9846).

Tale conclusione, quindi, conduce a ritenere che nel caso in esame non possa essere ritenuta sussistere la giurisdizione della Corte dei Conti, e pertanto il Collegio, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla parte convenuta, declina la giurisdizione in favore del Giudice ordinario innanzi al quale la causa deve essere riassunta nei modi e nei termini di cui all'art. 17 c.g.c.

3. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di pronuncia in rito.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale:

- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario;
- nulla per le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 6 giugno 2024.

Estensore	Presidente
Michele Minichini	Michele Oricchio
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 05/07/2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli
(firma digitale)